


Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Corso di In-formazione per lavoratori
All'interno dell I.N.G.V. Osservatorio Vesuviano
15-Giugno-2016


- Riferimenti Normativi
- **Articolo 2 - Definizioni**



- *Chi è questo sconosciuto?*


Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- Riferimenti Normativi
- **Articolo 2 - Definizioni**



- *i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»:*
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

- **Riferimenti Normativi**




- **Articolo 15 - Misure generali di tutela**

- **1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:**


- n) l'informazione e formazione adeguate per i **lavoratori**;
- o) l'informazione e formazione adeguate per **dirigenti e i preposti**;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i **rappresentanti dei**

lavoratori per la sicurezza;




Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- **Riferimenti Normativi**
Articolo 15 - Misure generali di tutela




- **1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:**
- **q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;**
- **r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**
- **s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**



- **Riferimenti Normativi**

- **Articolo 15 - Misure generali di tutela**

- **2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.**



- **SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI**
 - *N° 6 articoli (da art. 47 a art. 52)*

- **Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Nel nostro Caso INGV

- **4).** Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
- In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- **c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- **d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;**
 - *Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*
 - 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- e) **riceve le informazioni** e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- *f) riceve le informazioni* provenienti dai servizi di vigilanza;
- *g) riceve una formazione adeguata* e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- *h) promuove* l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- *i) formula osservazioni* in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
- dalle quali è, di norma, sentito;

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- *l)* partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- *m)* fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- *n)* avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- *o)* può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- 2. **Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. **Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.**

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
- 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

- **Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione

*«Il ruolo del rappresentante dei lavoratori
consiste nel garantire che i lavoratori
possano contribuire al
processo decisionale del management».*

Se si desidera migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro,

**i lavoratori e il management
devono operare in stretta collaborazione
per trovare soluzioni comuni
A problemi comuni.**




Per i lavoratori

si tratta di evitare di subire infortuni sul lavoro

nell'articolo 21, comma 4, Capo III del Dlgs 151/2015,
per la quale viene abolito l'**obbligo di tenuta del registro degli infortuni.** ” A decorrere dal **novantesimo giorno** successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.”

Dato a Roma, addì 14 settembre 2015



la campagna 2012-2013 dell'EU-OSHA intitolata «Ambienti di lavoro sani»

si prefigge l'obiettivo di incoraggiare datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori ad unire le forze per migliorare la salute e la sicurezza



la campagna 2014-2015 dell'EU-OSHA intitolata «SLC»

si prefigge l'obiettivo di incoraggiare datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori ad unire le forze per migliorare la salute e la sicurezza prevenendo il rischio da stress lavoro correlato



la campagna 2015 dell'ILO
intitolata «**Insieme per costruire una**
Cultura di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro»

si prefigge l'obiettivo di unire le forze per migliorare la salute e la sicurezza prevenendo Tutti i Rischi



la campagna 2016 dell'ILO
intitolata «**Insieme per costruire una**
Cultura di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro»

si prefigge l'obiettivo di unire le forze per migliorare la salute e la sicurezza prevenendo Tutti i Rischi "SLC"



Grazie per l'attenzione!!